



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
Provincia di Chieti

Approvato con delibera c.c. N° 54 del 22/11/2000

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO, IL
RINNOVO E LA REVOCA DI AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE ED APERTURE ACCESSI SU
STRADE COMUNALI E SPACZI PUBBLICI**

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Principi e definizioni

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico, la realizzazione di accessi su strade e aree pubbliche, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992 n.285), Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n.495) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Norme regolanti le autorizzazioni e concessioni

Senza preventiva autorizzazione, concessioni dell'Amministrazione Comunale, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, giusto quanto stabilito al titolo II, capo 1° del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, modificato con il Decreto legislativo del 10.09.1992, n° 360 e del D.P.R. 16.12.1992, n° 495, modificato con D.P.R. 16.09.1996, n° 610. Per gli inadempimenti è prevista una sanzione amministrativa di lire un milione.

Per poter eseguire occupazioni, opere, depositi, lavori, stabilire accessi, diramazioni ecc., è necessario conseguire uno dei seguenti provvedimenti:

1. La concessione:

per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possano comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada. (art. 25 c.s. E art. 65, 66, e 67 reg.);

2. L'autorizzazione:

- a) per stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato (art. 22 c.s. E art. 44, 45 e 46 reg.);
- b) per collocare nuovi cartelli, insegne, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, ecc. (art. 23 c.s. E art. Da 47 a 55 reg.);
- c) per compiere opere e depositi temporanei sulla carreggiata stradale e sulle fasce di pertinenza stradale (impalcature con ponteggi tipo dalmine, banchi di vendita, pali e archi per festeggiamenti, macchine adibite a vendita di prodotti in genere ecc. (art. 21 c.s. E art. Da 30 a 43 reg.);
- d) per costruire muri di controripa e di sostegno o a difesa delle proprietà private;
- e) per autorizzare trasporti eccezionali, trasporti ad uso speciale, trasporti mezzi d'opera, trasporti mietitrebbiatrici, trasporti con pali E.N.E.L. E S.I.P. Ecc. (art. 10 e art. Da 9 a 20 reg.);

I provvedimenti amministrativi sopra specificati sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dai suoi allegati, nonché da tutte le altre leggi vigenti in materia.

Art. 3

Accessi in generale

Ai fini dell'art. 22 del Codice della Strada, a norma dell'articolo 44 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Art. 4

Accessi alle strade extraurbane

1. Le strade extraurbane secondarie di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno, tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada;
2. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
3. L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della viabilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della strada.
4. L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili, che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
5. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti come indicato nel disciplinare di autorizzazione o concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada,
6. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sua per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione o concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
7. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e, eventualmente quella di divieto.

Art. 5

Accessi nelle strade in zona urbana

Ai fini dell'art. 3 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n° 285 e sue successive modificazioni, si definisce passo carrabile un accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

1. Ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 la costruzione del passo carrabile deve essere autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento alla circolazione dei veicoli;
 - c) deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale.
 - d) Deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'articolo 120 del citato D.P.R. n. 495/92.
 - e) La rampa di accesso per l'immissione sulla strada comunale non deve superare la pendenza massima del 15%.
3. Qualora l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i passi carrabili, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano il passo carrabile. E' consentito derogare dall'arretramento del passo carrabile e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengono da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possano determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

4. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri e simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Per detti accessi deve, in ogni caso, disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
5. Il Comune ha la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2 del Codice della strada.

Art. 6

Durata delle autorizzazioni e concessioni.

Le autorizzazioni e le concessioni relative ai passi carrabili sono rilasciate a tempo indeterminato, salvo revoca per i motivi di cui all'art. 22.

La durata dell'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici, è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi, dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

Salvo le eccezioni previste dalla legge, le autorizzazioni e le concessioni hanno la durata massima di 29 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale,

Art. 7

Suolo pubblico e spazio pubblico

Con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" s'intendono gli spazi e le aree di uso pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.

Art. 8

Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione – Soggetti abilitati alla richiesta

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei, di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade o loro pertinenze, deve inoltrare specifica domanda all'Ente, in regola con il bollo.
2. Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione, di cui al comma precedente, i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere, nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi.
3. Per l'allacciamento ai pubblici servizi, la richiesta deve essere presentata esclusivamente dalla ditta che gestisce il servizio
4. Qualora per la stessa concessione o autorizzazione della stessa area siano pervenute più domande la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

CAPO II

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 9

Attivazione del procedimento amministrativo

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio degli atti indicati all'art. 2 ha luogo con la presentazione della relativa domanda, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste agli articoli 7 e 8 della legge del 07/08/1990, n° 241 e successive modificazioni.

La domanda affrancata con marca da pollo da lire ventimila, fatta eccezione per quelle avanzate dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26/10/1972 n° 642 e successive modificazioni.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte a macchina o a stampatello e deve contenere tutti i dati richiesti dal presente Regolamento.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) La ricevuta del versamento che comprovi l'eseguito versamento a favore dell'ente proprietario, della somma prevista a parte, a titolo di spese di istruttoria della pratica.
- b) Lo stralcio del foglio catastale con l'indicazione dei mappali interessati;
- c) La planimetria in scala 1:2000 – 1:500;
- d) Piante, profilo e sezioni il tutto in scala 1:100;
- e) Visura catastale dei terreni e dei fabbricati interessati;
- f) Nei casi previsti, certificato d'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti a titolo principale;

Per la richiesta di apertura o trasformazione di accessi, dovrà essere indicata obbligatoriamente la distanza di rispetto dagli accessi contigui. Per le richieste di installazione di mezzi pubblicitari dovranno essere indicate le distanze previste dall'apposito regolamento.

g) La relazione illustrativa delle opere da realizzare con esplicita dichiarazione che le stesse rispettano le norme del presente Regolamento e le disposizioni urbanistiche vigenti;

Il tutto in tre esemplari, firmati dal diretto interessato e da un tecnico abilitato iscritto al relativo ordine professionale – (per gli Enti pubblici o Società dal responsabile tecnico).

Le domande incomplete o non corredate di tutta la documentazione prescritta nel presente Regolamento Comunale dovranno essere regolarizzate secondo i tempi stabiliti dall'articolo 11. Le richieste di autorizzazioni o di concessioni devono riguardare opere inerenti un'unica strada o area comunale.

Art. 10 Deposito cauzionale

Qualora il richiedente la concessione – autorizzazione debba eseguire lavori che possono pregiudicare la buona conservazione della strada comunale sue pertinenze, ovvero intralciare il traffico, è tenuto ad effettuare un deposito cauzionale.

L'entità del deposito cauzionale è determinata nella misura del 20% del valore dichiarato dell'intervento proposto.

La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà retribuita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 12 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di 12 mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

Possono essere esonerati dall'effettuare il deposito cauzionale gli Enti, le Società e chiunque gestisca un pubblico servizio di acquedotto, gasdotto, telefonico, elettrico, ecc. quando tale diritto discenda da legge o regolamento dello Stato, oppure quando sia provato, in base a contratto, che l'impresa appaltatrice dei lavori abbia costituito idonea garanzia anche per la perfetta esecuzione dei ripristini.

La restituzione del deposito cauzionale verrà effettuata dal Servizio Ragioneria entro sessanta giorni dalla restituzione di un verbale di collaudo redatto da un tecnico del Comune.

Art. 11 Domande incomplete

Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati e degli allegati di cui al precedente articolo 9, l'Ufficio Tecnico Comunale, ne darà avviso all'interessato e non sarà messa in istruttoria definitiva fino a quando la documentazione non sarà stata completata.

Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini indicati all'articolo 13, la stessa verrà archiviata.

Art. 12 Restituzione somme pagate

Il richiedente non potrà pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spesa di

istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nell'autorizzazione o concessione o di rinuncia dopo l'accettazione.

Art. 13

Termini e modalità per integrare la documentazione necessaria per ottenere concessioni e autorizzazioni

I termini per la richiesta di integrazione di dati e/o documenti eventualmente mancanti, per l'emissione del decreto di concessione, autorizzazione e per il ritiro di ognuno di essi, da parte del richiedente avvengono come segue:

- a) i dati e/o documenti eventualmente mancanti, dovranno essere richiesti dall'ufficio Tecnico, entro venti giorni dall'acquisizione al protocollo della richiesta.
- b) i documenti mancanti dovranno essere integrati dal richiedente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta e la perdita di qualsiasi somma versata;
- c) la mancata presentazione dei documenti nei termini di cui alla precedente lett. b) comporta l'immediata archiviazione della richiesta e la perdita di qualsiasi somma versata;
- d) il provvedimento definitivo dovrà essere emesso entro e non oltre venti giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione;
- e) il richiedente della concessione deve provvedere alla firma e al ritiro dell'atto definitivo entro sessanta giorni dalla data dell'adozione dell'atto.
- f) il mancato ritiro dell'atto definitivo, entro i termini di cui sopra, comporta l'annullamento dello stesso, e la successiva archiviazione;
- g) se la domanda è completa di tutti i documenti, l'atto definitivo viene concesso entro dieci giorni dalla data di acquisizione della richiesta agli atti del protocollo.

Art. 14

Istruttoria della domanda

L'ufficio Tecnico Comunale accertata la completezza e la validità della domanda, redige il disciplinare di concessione, autorizzazione deve contenere:

- a) l'oggetto della concessione, dell'autorizzazione;
- b) i dati completi dell'intestatario e ubicazione precisa;
- c) la durata della concessione o autorizzazione;
- d) l'ammontare del canone se previsto;
- e) l'ammontare del deposito cauzionale;
- f) le disposizioni di leggi vigenti in materia e tutte le norme alle quali l'autorizzazione o concessione è subordinata;
- g) il termine di inizio e fine dei lavori autorizzati;
- h) la condizione che, in caso di eventuali danni alla proprietà comunale o a terzi, la ditta è obbligata a risarcirli a sua cura e spesa, restando indenne l'Amministrazione concedente, i suoi funzionari tecnici, stradali e amministrativi, da qualsiasi responsabilità derivante da tali danni;
- i) l'obbligo della riduzione in pristino dello stato delle opere manomesse sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale che di terzi.
- ii)

Art. 15

Copie dell'autorizzazione e delle concessioni

Del provvedimento di autorizzazione o concessione, oltre gli originali per l'Amministrazione e il richiedente, verrà compilata una copia destinata all'Ufficio Vigilanza per l'inizio dei lavori, per il controllo delle opere da realizzare.

L'ufficio Tecnico può avvalersi per la sorveglianza, per il controllo e per le infrazioni al Codice della Strada della collaborazione dei Vigili Urbani.

Art. 16

Smarrimento del provvedimento di autorizzazione o concessione

L'utente è tenuto a custodire l'atto di autorizzazione o concessione e a esibirlo ad ogni richiesta.

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese.

Art. 17

Condizioni

Le autorizzazioni e le concessioni s'intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo fa parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi e con facoltà dell'Ente di revocare o di modificare per giusti motivi quanto autorizzato o concesso.

Art. 18 Convenzioni speciali

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di stipulare o rinnovare con Enti e Società, convenzioni speciali disciplinati le concessioni, le autorizzazioni per occupazioni di aree pubblica con tubazioni di acqua, fogne, con linee telefoniche, elettriche, ecc. fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare la documentazione prevista agli articoli precedenti per ogni opera da realizzare.

Art. 19 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici tecnici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;
2. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le disposizioni previste nel regolamento Comunale delle concessioni stradali e nel decreto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa.
3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materie nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, al termine delle concessione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario;
 - b) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - c) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - d) versamento del canone, se previsto alla scadenza previste.

Art. 20 Decadenza ed estinzione della concessione – autorizzazione

Sono causa di decadenza della concessione – autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione – autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione – autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

CAPO II Gestione e conservazione dei provvedimenti

Art. 21 Successione o alienazione nelle autorizzazioni e nelle concessioni

In caso di successione, donazione, divisione, alienazione, o altro titolo, il subentrante dovrà, non oltre il termine di nove mesi, presentare regolare domanda, in carata legale, all'Amministrazione per ottenere regolare volture a proprio nome.

Il concessionario cessante per atto inter-vivos ha l'obbligo di controfirmare la domanda suddetta dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla concessione – autorizzazione goduta. L'atto rimarrà valido fino alla sua scadenza con la sola eccezione che i canoni per le annualità successive saranno corrisposti al subentrante.

La domanda di successione comporta l'obbligo del pagamento all'Amministrazione Comunale, da parte del subentrante, della somma di cui al tariffario dei diritti di segreteria.

Art. 22 Rinnovo delle concessioni o autorizzazioni

L'utente che intenda rinnovare la concessione o l'autorizzazione, deve, almeno sei mesi prima della scadenza, inoltrare apposita domanda all'Ente proprietario della strada, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma di cui al precedente articolo 9.

La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessata dichiari che non sono intervenute variazioni.

Art. 23

Revoca, modifica e rinuncia delle autorizzazione e delle concessioni e volture delle stesse

Le concessioni o autorizzazioni possono essere revocate o modificate dall'ente proprietario della Strada in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

E' riconosciuta la facoltà di rinunciare alla concessione o autorizzazione ottenuta.

Il concessionario, al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla concessione o autorizzazione, deve restituire il relativo provvedimento e rimettere in pristino, a proprie spese, il bene occupato, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale.

La rinuncia o la revoca da diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi maturati a partire dall'annualità successiva alla data della rinuncia o della revoca.

Art. 24

Concessioni in corso di rilascio

Tutte le pratiche di concessione che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultassero ancora perfezionate dovranno essere regolarizzate secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 25

Richiamo a norme legislative

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate ed applicabili tutte le norme legislative vigenti in materia comprese quelle del codice civile.

Art. 26

Variazioni d'uso

In caso di variazione d'uso, incombe l'obbligo al concessionario di inoltrare all'Amministrazione Comunale istanza di variazione, come indicato all'art. 9.

Per il rilascio del nuovo provvedimento, i tempi sono stabiliti nel precedente art. 13.

Art. 27

Catasto delle concessioni e autorizzazioni

L'ufficio tecnico Comunale è tenuto a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi autorizzati e delle concessioni dai quali risultino:

- 1) il nominativo del concessionario completo dei dati anagrafici e fiscali;
- 2) il numero dell'atto di concessione;
- 3) il nome della strada, la progressiva chilometrica, la località, la particella catastale, il numero del foglio di mappa interessato e nei centri abitati, la via e il numero civico;
- 4) i dati finanziari;
- 5) i dati tecnici;
- 6) la data di rilascio della concessione o autorizzazione;
- 7) la data di scadenza della concessione o autorizzazione, se prevista.

Per le autorizzazioni rilasciate per mezzi pubblicitari, per frecce di direzione, ecc. l'Ufficio Tecnico è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda e la descrizione del messaggio pubblicitario, con le dimensioni, e lo spessore del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato.

Le posizioni autorizzate devono essere riportate nel catasto delle strade.

Esecuzione dei lavori, manutenzione opere e atti vietati

Art. 28

Esecuzione dei lavori di manutenzione

I lavori di costruzione o di manutenzione autorizzati con apposito provvedimento devono iniziare entro il termine massimo di sei mesi dal rilascio.

Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, la concessione dovrà ritenersi decaduta. Prima della scadenza del termine suddetto, l'interessato potrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga per un massimo di 6 mesi.

Il provvedimento dovrà contenere il termine di ultimazione dei lavori, e tale termine non potrà essere superiore ad un anno, dal rilascio del provvedimento.

Durante l'esecuzione dei lavori, i funzionari incaricati dall'Ente avranno sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di un'adeguata segnalazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Le opere da eseguirsi non dovranno recare danno al piano viabile e alle relative pertinenze stradali, né aggravio all'ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale, rimarrà a totale carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione.

L'Ufficio preposto al rilascio dell'atto può prescrivere l'esecuzione di ulteriori opere in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, oltre che, a salvaguardia della proprietà stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca della concessione o autorizzazione, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI del Codice della Strada.

L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a terzi, sia durante l'esecuzione dei lavori che a lavori ultimati, per mancata osservanza delle prescrizioni, o imperfetta esecuzione delle opere di ripristino delle parti stradali interessate dai lavori autorizzati.

In caso di inadempimento le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario e riscosse nei termini e con le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. N 43*88.

Art. 29

Attraversamenti ed occupazioni stradali

1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati, mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:
 - a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutti o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
 - b) attraversamenti longitudinali, se seguono parallelamente l'asse stradale entro i limiti di confine della strada e delle relative fasce di rispetto;
 - c) misti, se si verificano entrambi le condizioni precedenti.
2. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e della fluidità della circolazione, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso, sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

Art. 30

Soggetti legittimati alla esecuzione degli attraversamenti

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o concessione per gli attraversamenti stradali e le occupazioni stradali di cui al precedente articolo, possono fare istanza esclusivamente enti e società concessionari di servizi. Possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni a privati cittadini esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni necessarie all'allaccio di impianti per l'erogazione dei propri servizi.

Art. 31

Attraversamento in sotterraneo o con strutture sopraelevate

Senza preventiva concessione od autorizzazione del Comune, non possono essere effettuati attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possano comunque interessare la proprietà stradale.

Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo e si distinguono in:

- a) trasversali, se interessano in tutto in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada, entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti, se sono costituiti da attraversamenti trasversali e longitudinali.

Gli attraversamenti e le occupazioni stradali, a raso, sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportino il superamento di particolari difficoltà tecniche.

La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della sicurezza e fluidità del traffico, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere rispettate le norme tecniche e di sicurezza, previste per ciascun impianto.

Gli attraversamenti, in sotterraneo, devono, di norma, essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggono gli stessi e assorbono le sollecitazioni del traffico stradale.

Gli attraversamenti devono essere dimensionati affinché la praticabilità di essi sia consentita senza comportare manomissioni del corpo stradale e intralcio e affinché consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione dei servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere comunque previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata.

La profondità dello scavo degli attraversamenti misurato dal piano viabile viene stabilito come segue:

- a) per attraversamento con cavi elettrici ENEL e impianti di pubblica illuminazione, minimo mt. 1,00 a massimo mt. 1,35;
- b) per attraversamento con cavi telefonici, minimo mt. 1,00 e massimo mt. 1,35;
- c) per attraversamenti con condotte di gas metano di media e bassa pressione; minimo mt. 1,00 e massimo mt. 1,35 mt.
- d) per attraversamenti con condotte idriche di diametro fino a cm. 20, minimo mt. 1,50 massimo 1,80;
- e) per attraversamenti con condotte idriche di diametro da cm. 20 a cm 100, minimo mt. 1,80 massimo 2,00;
- f) per attraversamenti con condotte fognanti minimo mt. 1,80 e massimo mt. 2,20 salvo deroghe per problemi tecnici da valutare caso per caso.

La larghezza degli attraversamenti non deve essere inferiore a mt. 0,50 e non superiore a mt. 1,50.

Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata, con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati a una distanza del margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurato dal piano di campagna e sono fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti, per ciascun tipo di impianto.

L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

Le occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale, al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.

L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori dalla carreggiata, e preferibilmente, nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.

Le opere sopraelevate longitudinali sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio, a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna.

Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso longitudinale alla strada e fuori della fascia di pertinenza stradale, gli scavi dovranno rispettare le profondità e la larghezza sopraccitate.

Nel fondo dello scavo verrà steso uno strato di cm 5 di sabbia, sulla quale verranno distesi i cavi o le condotte, che una volta distesi, verranno circondati e coperti da un secondo strato di sabbia.

Una volta sistemati i cavi o le condotte, lo scavo verrà riempito prima con uno strato dello spessore minimo di cm 40 di misto frantumato di montagna e il rimanete con idoneo terreno vegetale fino al piano naturale del terreno.

Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso longitudinale sulla carreggiata stradale o sulla banchina, gli scavi dovranno rispettare le profondità e le larghezze sopraccitate. Nel fondo dello scavo dovrà essere esteso uno strato di cm 5 di sabbia, sul quale verranno circondati e coperti da un secondo strato di cm 5 di sabbia. Una volta sistemati i cavi o le condotte, lo scavo verrà riempito con idoneo misto cementato. La pavimentazione stradale manomessa dovrà essere ripristinata con uno strato di cm. 10 di conglomerato bituminoso (binder) su cui sarà steso poi, uno strato di cm 3 di tappetino di usura da spandersi con macchina vibrofinitrice per tutte la lunghezza dello scavo e per almeno metà carreggiata fino a raccordarsi a zero con le parti non manomesse. Detto tappetino potrà essere steso per una fascia della larghezza minima di mt. 2 nel caso venga eseguita la fresatura del tappetino esistente con idonea macchina fresatrice. La banchina manomessa inoltre, dovrà essere ripristinata superiormente con uno strato di cm 20 di terreno vegetale. Il tutto deve essere fatto a perfetta regola d'arte.

Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso longitudinale alla strada, e dove essere interessare opere stradali esistenti, gli scavi dovranno rispettare le profondità e le larghezze sopraccitate, mentre il riempimento e la sistemazione dei cavi e delle condotte dovranno essere fatti, come indicato nel comma precedente, con l'obbligo della ricostruzione di tutte le opere d'arte demolite o comunque danneggiate come preesistente o secondo le indicazioni che potranno essere impartite dall'ufficio durante il corso dei lavori o prima di procedere ai ripristini delle stesse opere.

Dette opere, una volta realizzate, dovranno risultare perfettamente allo stesso piano della sede viabile.

Se gli attraversamenti sopraindicati verranno realizzati in senso trasversale alla strada, gli scavi dovranno rispettare le profondità e le larghezze sopraccitate. I cavi o le condotte dovranno essere infilati entro appositi controtubi con classe di resistenza non inferiore a Rck 250 e per uno spessore minimo di cm. 30. Lo scavo, per la parte superiore al cunicolo sopraccitato, verrà riempito con idoneo misto cementato dosato a non meno di Kg 100 di cemento.

La pavimentazione verrà ripristinata con uno strato di cm 15 di conglomerato bituminoso (binder) e con uno strato di cd. 3 di tappetino di usura da realizzarsi per una fascia della larghezza minima di mt. 20 in asse allo scavo, fino a raccordarsi a zero con la pavimentazione esistente. Detto tappetino potrà essere fatto per una larghezza minima di mt. 2 qualora venga operata la fresatura della pavimentazione esistente con apposite macchine fresatrici.

Art. 32

Autorizzazione o concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali.

L'Ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione o autorizzazione per l'attraversamento o l'occupazione stradale, può prescrivere che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, siano osservate le norme tecniche di cui al precedente articolo e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

L'autorizzazione o concessione ad eseguire i lavori per la concessione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione può essere accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'Ente proprietario della strada concedente e l'Ente concessionario nella quale devono essere stabiliti.

- a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
- b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
- c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
- d) i controlli, le ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
- e) la durata della concessione o della autorizzazione;
- f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario, sia nei confronti dell'Ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati.
- g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali.

In particolare le convenzioni possono avere carattere generale per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. In tal caso i dati delle lettere a), b) ed e) ed eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento e la singola occupazione stradale sono indicate nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 33

Fasce di rispetto nei centri abitati

1. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
2. Per l'articolo 28 del Regolamento approvato con D.P.R: n, 495 del 16/12/1992 e modificato con D.P.R. n. 610 del 16/09/1996 si stabilisce che
 - a) le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni o nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono quelle stabilite dal regolamento edilizio o dalle Norme di attuazione del PRG.
 - b) Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare della costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, se non sono stabiliti dal regolamento edilizio o dalle Norme di attuazione del PRG, non possono essere inferiori a 1,50 mt. o in deroga in allineamento dei manufatti esistenti.

Art. 34

Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

Ai sensi dell'articolo 16 del codice della strada:

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
 - a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
 - b) costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale.
 - c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, del codice stradale, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la ricostruzione di ogni genere di manufatti in elevazione, e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e modificato con D.P.R. n. 620 del 16/09/1996 si stabilisce che:
4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi o escavazioni, ed ogni caso non può essere inferiore a mt. 3,00;
5. Fuori dai centri abitati come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 20 mt. Per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1 n. 52 del Codice della strada;
 - b) 10 mt. per le "strade vicinali" di tipo F.
6. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a :
 - a) 3 mt.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per qualsiasi tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a mt.

6,00;

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezze non superiore ad 1 metro sul terreno non può essere inferiore a 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. Dal suolo;
9. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a mt. 3,00. tale distanza si applica anche per la recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo;
10. Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alle opere e colture preesistenti.
11. Gli accessi rispetto al piano stradale devono essere realizzati con pendenze inferiori al 20% per almeno 10 metri di profondità.

Art. 35 **Confine stradale**

Si definisce confine stradale la linea limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Art. 36 **Cassonetti per la raccolta dei rifiuti**

I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

I cassonetti devono essere ubicati fuori dalla carreggiata stradale e fuori dalle fasce di pertinenza stradale ai fini di una maggiore sicurezza stradale.

Ove non sussiste la reperibilità di uno spazio dove creare una piazzola per la ubicazione del cassonetto, esso può essere collocato ai margini della carreggiata stradale e l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme alle norme del nuovo codice della strada.

Art. 37 **Atti vietati**

Su tutte le strade comunali e loro pertinenze, è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatte eccezioni per quelli con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare e depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare senza regolare concessione nei fossi e nelle cunette inferiore a mt. 1,00 dalla proprietà comunale;
- k) lo spargimento di fango e detriti proveniente dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.

Chiunque violi le norme del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste nel codice della strada.

TITOLO II

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 38 Oggetto del canone

Sono soggette al pagamento del canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, di strade e aree, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dal canone, le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al metro quadrato o metro lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento siano a cento metri quadrati e fino mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i cento metri quadrati.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 39 Soggetti attivi e passivi

Il canone è dovuto all'ente proprietario del suolo dal titolare di autorizzazione o concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata.

Art. 40 Criteri di distinzione delle occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione di autorizzazione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o di impianti.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

Art. 41 Graduazione e determinazione del canone

Il canone è determinato in base a tariffa tenendo presente;

a) l'entità dell'occupazione espressa in metri quadri o lineari;

b) il valore economico dell'area in relazione all'attività svolta del titolare della concessione ed alle modalità di occupazione;

c) il sacrificio imposto alla collettività.

Art. 42 Occupazione temporanee. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee, il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. Il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione con fascia oraria unica, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazione di suolo comunale (Tariffa stabilita da apposito regolamento);

b) occupazione di suolo comunale di durata non inferiore a 15 gg. La tariffa di cui alla lettera a) è ridotta al 50%;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta di un terzo;

d) occupazioni con tende e simili: esente;

ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte d esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime,

3. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
Sono ridotte dell'80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
4. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;
5. Le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive senza scopo di lucro sono esenti dal pagamento del canone;
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, l'Ente dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta al 50%.
7. Le tariffe sono stabilite da apposito regolamento aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 43

Occupazioni permanenti. Discipline e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale a carico del concessionario. Esso è commisurato alla superficie effettivamente occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa;
 - a) occupazioni del suolo: 5% della tariffa per occupazione temporanea viene, calcolata per 365 giorni e con arrotondamento alle mille lire.
Ai fini del calcolo di cui sopra si tiene conto della misura minima del canone temporaneo, stabilito da apposito regolamento.
Pertanto la tariffa del canone per l'occupazione, riferito all'anno solare è la risultante della seguente formula:
Vc. = Valore canone annuale
Vt = Tariffa canone temporaneo
Ve. = Valore della percentuale economica da applicare su Vt tale valore è stabilito al 5%
G = giorni dell'anno
$$Vc = \frac{(Vt \times Ve \times G)}{100}$$
$$Vc = \frac{(Vt \times 5 \times 365)}{100}$$
 - b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui al punto 1 è ridotta di un terzo.
2. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili ricadenti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa di cui al comma 1 lettera a) è ridotta al 30%;
3. Per gli accessi carrabili, la tariffa di cui al comma 1, lettera a) è ridotta secondo il tipo di concessione
 - a) Accessi carrabili in centro abitato 35%
 - b) Accessi agricoli 70%

Art. 44

Accessi carrabili o pedonali

Gli accessi carrabili devono essere individuabili, con l'apposito segnale previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada;

1. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità. Il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con il rilascio di apposito cartello segnaletico;
2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso;
3. Il canone viene determinato a metri lineari, e vengono misurati sul fronte strada e precisamente sulla banchina stradale o sul ciglio asfaltato o sul cordolo stradale;
4. Nel determinare la misura non si terrà conto dei raccordi laterali che non possono superare i cm. 50 su ambo i lati.
Per gli accessi pedonali che superano la larghezza di cm 100 la tariffa del canone è commisurata come indicato per gli accessi carrabili con la sola eccezione che è vietato assolutamente di realizzare raccordi;

5. Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni , dei negozi;
6. Gli accessi alle case rurali ed ai fondi rustici già esistenti o da realizzarsi lateralmente alle strade comunali sono esenti da canone a condizione che il passaggio assumi in se le caratteristiche richieste dalla legge, che sono unicità, indispensabilità ed uso.
Pertanto necessita che il passaggio:
 - Sia unico – Il fondo quindi, (e non il mappale) è inteso come appezzamento di terreno di proprietà, non intervallato da proprietà di terzi, o il fabbricato, deve avere un solo accesso;
 - Sia indispensabile – il fabbricato o il fondo, cioè, non devono avere altre possibilità di accesso a mezzi di stradine o sbocchi laterali;
 - Sia a servizio di una casa rurale o fondo rustico - intesi questi secondo le precisazioni sopra esposte.Venendo a mancare uno solo dei presupposti accennati, è concessa la riduzione come stabilito all'art 42.
7. Tutti quelli coltivatori diretti che risultino proprietari di più accessi lungo una strada comunale sono esenti dal pagamento di un accesso purché documentati con elaborati tecnici e con altri documenti per identificare la proprietà. Tale norma è applicabile colò se sussistono i requisiti previsti al punto precedente;
8. Il canone relativo all'occupazione con accessi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del canone.

In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare gli accessi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda all'Ente proprietario della strada.
La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 45

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 46.
2. L'Ente proprietario della strada ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, le condutture, i cavi e gli altri impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettore, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa è a carico dei concessionari

Art. 46

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. Il canone per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'articolo 44 è determinato per ogni metro lineare o frazione in relazione alla percentuale di cui all'art. 42 comma I lettera a) ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni di cui al precedente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone giornaliero è determinato applicando la tariffa minima di cui all'articolo 48, comma 8, per i metri lineari o frazione di occupazione.

Art. 47

Esclusioni

Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma I, lettera e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22/12/1986 n 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine

della concessione medesima;

f) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

g) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi fatta salva la disciplina dell'art. 63 del Decreto Legislativo del 15/12/1997 n 446

h) L'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

i) La concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o glia altri enti di promozione sportiva per i quali si applica il canone nella misura pari al 30% della tariffa ordinaria;

j) Gli immobili per i quali si è provveduto all'affrancamento della tassa occupazione ovvero del canone.

Art. 48 **Versamento del canone**

Si rimanda ad apposito regolamento.

TITOLO III **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

CAPO I **Disposizioni finali e di rinvio**

Art. 49 **Accessi esistenti**

Per procedere al rilascio delle concessioni per gli accessi carrabili esistenti in ottemperanza al presente regolamento tutti gli aventi titolo devono presentare domanda entro e non oltre il 30/09/2001. Per la mancata domanda di regolarizzazione, i concessionari saranno soggetti ad una sanzione di lire 500.000 più applicazione del canone con tariffa massima prevista nel presente regolamento.

Art. 50 **Abrogazione di norme esistenti**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di autorizzazioni, concessioni e convenzioni emanate da questa Amministrazione Comunale.

Art. 51 **Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa del Codice della Strada, del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992, n 285, al regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n 495 e sue successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 63 del D.L.vo del 15/12/1997 n 446.

I titolari di autorizzazioni o concessioni si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate dall'ente proprietario della strada.

CAPO II **Disposizioni transitorie**

Art. 52 **Norme transitorie**

Le disposizioni concernenti le occupazioni permanenti realizzate con cavi, impianti, condotte, o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, di cui al Titolo II, si applicano dal 1° gennaio del 2001.

Per il solo anno 2001, in fase di prima applicazione, il canone di autorizzazione o concessione, per gli accessi esistenti, non sarà dovuto.

Art. 53 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2001.